

ITALIA SOLARE

Audizione presso la

8a Commissione “ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica”

del **Senato della Repubblica**

sul

AS 1272

“Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2024, n.153, recante disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell’economia circolare, l’attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico”

Onorevoli Presidente, Onorevoli Senatori,

ITALIA SOLARE ringrazia per l’opportunità offertaci di fornire commenti e proposte sull’atto AS 1272.

ITALIA SOLARE è ente del terzo settore operante a sostegno della diffusione del fotovoltaico. Rappresentiamo oltre 1.300 soci, il cui fatturato annuale complessivo è di circa 25 miliardi, con oltre 20.000 addetti.

Tra i nostri associati, molti sono **attivi** nelle attività di **sviluppo, progettazione e costruzione di impianti**, sia di piccola taglia per famiglie, sia di media taglia per le imprese e di grande taglia in parallelo con la rete elettrica.

Dunque, **siamo particolarmente interessati all’articolo 1** del decreto legge in questione, **che interviene su diverse disposizioni relative ai procedimenti di valutazione dell’impatto ambientale, cui sono sottoposti gli impianti fotovoltaici al ricorrere di date circostanze** inerenti la localizzazione e la taglia dell’impianto.

Confidiamo che vorrete prestare attenzione alle nostre osservazioni, predisposte anche sulla base dell’ampia esperienza dei nostri soci.

1. Osservazioni generali

Preliminarmente, ci sembra **criticabile la modalità di intervento**, purtroppo ormai usuale, che **preclude a ogni preventivo confronto con le categorie** di interesse e sovente senza

alcuna organicità. Tale approccio concorre a una forte incertezza e alla frammentarietà della normativa di riferimento per il settore di nostro interesse.

Orbene, **sulle fonti rinnovabili dovrebbe essere** (il condizionale è d'obbligo per i motivi appresso spiegati) **in dirittura di arrivo** lo schema di decreto legislativo recante la disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera d), della legge 118/2022. L'approvazione definitiva di questo provvedimento costituisce uno degli obiettivi del PNRR (riforma 1 della Missione 7). Secondo il PNRR, la "riforma consiste nell'adozione e nell'entrata in vigore di un unico atto di diritto primario (noto come **Testo Unico**) che raccoglie, unisce e consolida tutte le norme che disciplinano la realizzazione di **impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili** e sostituisce tutta la legislazione precedente in materia". La dizione "Testo unico" è più volte ripresa nella descrizione della riforma del PNRR.

Seppure il termine per l'approvazione della riforma sia indicato nel PNRR al secondo semestre 2025, la scadenza per l'esercizio della delega conferita dalla legge 118/2024 è, per quanto ci risulta, il prossimo 21 novembre. Lo schema di decreto legislativo, adottato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri ad agosto, è al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che prevedevano di emettere il parere entro il 25 ottobre, previa acquisizione, da parte del Governo, della prevista intesa della Conferenza unificata. Ebbene, la Conferenza unificata non si è ancora pronunciata e le Commissioni parlamentari non hanno ancora formulato il proprio parere. Ecco, dunque, le incertezze riguardo al rispetto del termine stabilito dalla legge 11/2024.

Questi dubbi e le molteplici criticità presenti nel testo del decreto legislativo "Testo Unico" (criticità che abbiamo avuto modo di esporre proprio presso questa Commissione lo scorso 17 settembre), in ogni caso, non eliminano l'assoluta necessità del Testo Unico, in quanto la situazione normativa in materia di procedimenti autorizzativi per le fonti rinnovabili è davvero frammentaria, incoerente e lacunosa. In proposito, **cogliamo questa occasione per invitare questa Commissione a fare quanto nelle proprie possibilità perché sia concluso l'iter per l'approvazione del testo unico prima che scada la delega.**

Tornando dunque ai contenuti del decreto legge alla Vostra attenzione, osserviamo che **molte disposizioni contenute nell'articolo 1 incidono in modo rilevante sui procedimenti inerenti gli impianti a fonti rinnovabili** e, anzi, diverse delle norme di interesse del settore sono trattate unitamente a quelle inerenti altri settori. **Si rischia quindi che un vero ed efficace testo unico sui procedimenti di interesse delle rinnovabili non veda mai la luce.**

Un secondo aspetto che ci sembra **criticabile** è la "legificazione" di **aspetti regolamentari e procedurali**, che naturalmente **irrigidisce la disciplina** e **complica ogni intervento** eventualmente necessario **per correggere errori** che l'esperienza dovesse mettere in evidenza.

Ciò premesso, ci soffermiamo ora su aspetti di maggiore dettaglio che, in tutti i casi, meritano a nostro avviso di essere corretti.

2. Commenti e proposte inerenti l'articolo 1

2.1

La disposizione che maggiormente **ci preoccupa** è quella introdotta dal **comma 2**, il quale interviene sul procedimento di VIA stabilendo che, per i progetti di produzione energetica da fonti rinnovabili, **il proponente deve allegare all'istanza di VIA anche una dichiarazione attestante la legittima disponibilità**, a qualunque titolo, **della superficie** e, qualora occorra, delle risorse necessarie alla realizzazione dei progetti medesimi.

Ci sembra, questo **tema, da trattare nell'ambito del ricordato Testo Unico**, e quindi **chiediamo di espungere il comma 2**, in ogni caso avendo presente una circostanza: le valutazioni ambientali potrebbero avere come esito variazioni della superficie interessata dall'impianto, e dunque ci sembra da esaminare se sia più opportuno che la disponibilità dell'area sia attestata nella fase dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio.

Nel merito, rammentiamo la **posizione di ITALIA SOLARE: si ritiene opportuno mantenere l'attuale regolamentazione, che richiede di dimostrare la disponibilità della superficie di impianto ma non anche di quelle necessarie per il collegamento alla rete elettrica**. Ciò in quanto le opere di collegamento alla rete elettrica coinvolgono i gestori di rete, e peraltro sono opere lineari, che possono riguardare diverse particelle di terreno di più proprietari, comunque in misura contenuta, proprio perché lineari e perché di solito interrate. Infatti, tutta la disciplina sulla realizzazione delle infrastrutture di rete da parte dei gestori della rete prevede gli espropri.

Per queste ragioni, **ove la soppressione del comma 2 sia valutata non praticabile, chiediamo che si precisi che l'attestazione della disponibilità sia riferita solamente all'area dell'impianto e non anche delle opere per la connessione alla rete elettrica**.

2.2

Un secondo tema di rilievo riguarda il **comma 1, lettera a), n. 1.2): l'attuale formulazione prevede che, con riferimento alle procedure di valutazione ambientale di competenza statale relative ai progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, e quindi, in sostanza, per gli impianti a fonti rinnovabili, un decreto del Ministro dell'ambiente e della transizione energetica di concerto con il Ministro della cultura e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e della sicurezza energetica, individui le tipologie progettuali da trattare prioritariamente**. Allo scopo sono dettati alcuni criteri. Viene poi **introdotta una disciplina transitoria che, nelle more del decreto interministeriale, indica specifici criteri di priorità**.

A questo riguardo, segnalato che anche questo tema, regolando una procedura inerente le fonti rinnovabili, sarebbe meglio collocabile nel testo unico di cui si è detto, **riteniamo che la formulazione del decreto legge possa generare un lungo periodo di instabilità e incertezza. Proponiamo dunque di consolidare già nel decreto legge i criteri di priorità**,

opportunamente integrando alcuni dei criteri stabiliti per il previsto decreto interministeriale con i criteri di priorità già indicati nel decreto legge per il periodo transitorio.

Più precisamente, **proponiamo di considerare prioritari i progetti secondo i seguenti criteri:**

- a) rilevanza ai fini dell'attuazione degli investimenti del PNRR;
- b) **affidabilità e sostenibilità tecnica ed economica del progetto** in rapporto alla sua realizzazione;
- c) i progetti concernenti **impianti di idrogeno verde ovvero rinnovabile** di cui al numero 6-bis) dell'allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili;
- d) gli interventi di **modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti alimentati da fonti eoliche o solari;**
- e) **valorizzazione di opere, impianti o infrastrutture esistenti;**
- f) progetti di **impianti** a fonti rinnovabili ubicati **in aree classificate idonee** ai sensi o in attuazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 199/2021;
- g) i progetti di **impianti** fotovoltaici on-shore, agrivoltaici ed eolici on-shore, **aventi potenza e producibilità energetica interamente assorbibili nella zona di mercato elettrico in cui l'impianto è ubicato.**

L'applicazione di questi criteri potrebbe, a nostro avviso, essere **demandata a un regolamento operativo adottato dai Presidenti delle Commissioni PNIEC-PNRR e VIA-VAS**, mentre il loro **periodico aggiornamento potrebbe essere delegato al Ministro dell'ambiente e della transizione energetica di concerto con i Ministri della cultura e delle infrastrutture e dei trasporti.**

2.3

Richiamiamo poi l'attenzione su una serie di **punti apparentemente minori, ma suscettibili di incidere in modo significativo sui procedimenti** su cui gli stessi punti vanno ad agire.

1. Nell'articolo 1, comma 1, lettera a), n. 2, ultimo periodo, **si prevede che i criteri di priorità di trattazione degli impianti a fonti rinnovabili non pregiudicano il rispetto dei termini dei procedimenti** di valutazione ambientale previsti dalla normativa vigente per i **progetti** compresi nel **PNRR** né di quelli finanziati a valere sul **fondo complementare**. Condividiamo, ma non si comprende perché il rispetto dei termini debba essere precisato solo per i progetti PNRR e finanziati dal fondo complementare. **Riteniamo che il rispetto dei termini debba valere per tutti i progetti.**
2. L'articolo 1, comma 1, lettera d), nuovo comma 4-bis disciplina la **verifica di adeguatezza della relazione paesaggistica**. Chiediamo che **si specifichi che in**

questa stessa fase il Ministero della cultura verifichi anche l'eventuale dichiarazione del proponente di idoneità dell'area di collocazione dell'impianto. Si tratta di una verifica che già attualmente è svolta dal Ministero della cultura, ma in fase diversa.

La stessa disposizione stabilisce in trenta giorni il **termine entro cui il proponente è tenuto a soddisfare richieste, del Ministero della cultura, di integrazioni della relazione paesaggistica.** Sugeriamo che il termine **sia esteso da trenta a sessanta giorni, e di ulteriori sessanta su motivata istanza del proponente.** Sulla base dell'esperienza degli operatori, infatti, le integrazioni richieste sono assai complesse da elaborare, e devono comunque essere trasferite in formato elettronico conformemente alla normativa.

3. Nell'articolo 1, comma 1, lettera e), n. 2.2) **si prevede che, in caso di dissenso del Ministero della cultura rispetto al parere favorevole della Commissione (VIA-VAS o PNIEC-PNRR), può applicarsi l'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400. In base a tale ultima norma, il Presidente del Consiglio può deferire al Consiglio dei Ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, la decisione di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine alla definizione di atti e provvedimenti. Già tale norma, quindi, prevede una facoltà, non un obbligo, di deferimento al Consiglio dei Ministri. Con l'attuale formulazione del decreto legge, diverrebbe facoltativo anche il ricorso a questa opzione (il "può applicarsi"), senza peraltro indicare a chi spetterebbe l'esercizio della scelta. Chiediamo che la locuzione "può applicarsi" sia sostituita da "si applica", che non comporterebbe alcuna forzatura sulle discrezionalità previste dalla legge 400/1988.**
4. Riteniamo poi opportuno che **si precisi che il provvedimento di VIA si intende comprensivo dell'autorizzazione paesaggistica anche quando il parere del Ministero della cultura sia negativo, in modo da rendere comunque possibile il prosieguo del procedimento.**